


PROPOSTA DI LEGGE**4^A COMM. CONSILIARE**N.ro 421/10^A**2^A COMM. CONSILIARE****REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 9263 del 25.03.2019Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 110 della seduta del 22 MAR. 2019.**Oggetto:** "Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2010, n. 21, 4 novembre 2011, n. 41, 16 aprile 2002, n. 19 e 21 dicembre 2018, n. 47".

Presidente o Assessore/i Proponenti: _____ (timbro e firma) *Prof. Roberto Musmanno*
 Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) *Francesco Rossi*
 Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) *Assessore Pianificazione Territoriale e Urbanistica Generale*
 Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) *Dott. Ing. Domenico Pallaria*

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:
IL DIRIGENTE
 (Ing. Francesco Tarascio) *IL DIRIGENTE*
 (Ing. Giuseppe Tavano) *REGIONE CALABRIA*
 (Ing. Antonio Schiava) *DEPARTAMENTO ECONOMIA, STATISTICA E BENI CULTURALI*
 Dirigente Generale

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

 Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
 _____ timbro e firma *IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE*
 (Dott. Filippo De Cella)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- che la Regione Calabria con Legge 11 agosto 2010, n. 21 "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale» - modificata ed integrata con le ll.rr. 29 ottobre 2010, n. 25, 10 febbraio 2012, n. 7, 2 maggio 2013, n. 23, 15 gennaio 2015, n. 4, 27 dicembre 2016, n. 46 e 28 dicembre 2018, n. 50 - ha inteso promuovere misure a sostegno del settore edilizio, in linea con le direttive statali per dare un significativo ed immediato impulso all'attività edilizia attraverso la rigenerazione e/o la sostituzione del patrimonio edilizio esistente in deroga agli strumenti urbanistici;

- che la suddetta legge ha prodotto, nel corso degli anni della sua vigenza, una serie di benefici sull'intero territorio regionale consentendo nell'ambito delle disposizioni urbanistiche interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione di aree urbane degradate, di sostituzione edilizia, di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;

- che le disposizioni normative dirette al miglioramento del patrimonio edilizio esistente sono volte a promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola con particolare riguardo al contenimento del consumo di suolo, ritenendo questo, come bene comune e non rinnovabile;

CONSIDERATO CHE

- la suddetta legge, alla luce delle istanze avanzate dai professionisti del settore e dai diversi soggetti portatori di interesse, è stata oggetto nel corso degli anni di numerose modifiche e integrazioni rilevanti che hanno inciso su diverse disposizioni;

- taluni interventi normativi hanno determinato una serie di incongruenze, anche in riferimento ad altre norme regionali, fra cui in particolare la L.R. 41/2011 "Norme per l'abitare sostenibile" e la L.R. 19/2002 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria", tali da non consentirne, in sede applicativa ed interpretativa, una facile soluzione;

- la legge regionale "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)" introduce disposizioni relative all'edilizia sociale che causano differenze nel trattamento di interventi simili in diversi programmi regionali in atto;

VISTE

- la L.R. 41/2011 "Norme per l'abitare sostenibile";

- la L.R. 19/2002 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria";

- la DGR 642 del 21.12.2017 con la quale sono state recepite, ai sensi dell'Intesa tra Stato, Regioni e Comuni del 20.10.2016 le cd. Definizioni Uniformi mediante l'approvazione del "Quadro delle definizioni uniformi" che hanno trovato, automatica applicazione, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC, sulle disposizioni comunali incompatibili;

- la L.R. 47/2018 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)";

VALUTATO NECESSARIO

- modificare lo strumento legislativo in coerenza con la L.R. 41/2011 e la L. R. 19/2002 e la L.R. 47/2018 mediante un intervento di modifica e integrazione organico e snello ai fini di assicurare certezza del diritto e garantire, anche per il prossimo futuro, la realizzazione dei benefici previsti;
- assicurare una corretta ed uniforme applicazione della norma, mediante definizioni puntuali e di dettaglio in merito ai riferimenti contenuti nell'articolato di legge che siano in linea con la DGR 642/2017;

RITENUTO pertanto di modificare la legge 11 agosto 2010, n. 21 "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale» modificata ed integrata con le ll.rr. 29 ottobre 2010, n. 25, 10 febbraio 2012, n. 7, 2 maggio 2013, n. 23, 15 gennaio 2015, n. 4, 27 dicembre 2016, n. 46 e 28 dicembre 2018, n. 50; la legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria"; la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)" e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa;

VISTI gli allegati "A", "B" e "C" che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA congiunta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica prof. Franco Rossi e dell'Assessore alle Infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA


1. di presentare in Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 21 « Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2010, n. 21, 4 novembre 2011, n. 41, 16 aprile 2002, n. 19 e 21 dicembre 2018, n. 47." di cui all'Allegato sub "A", unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub "B" e alla relazione tecnico – finanziaria di cui all'allegato sub "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g) e 39) dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella



IL PRÉSIDENTE

Prof. Francesco RUSSO



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 25 MAR. 2019 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge: "Modifiche alle leggi regionali 16 aprile 2002, n. 19, 11 agosto 2010, n. 21, 4 novembre 2011, n. 41, e 21 dicembre 2018, n. 47."

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Nell'articolo 37 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), è abrogato il comma 2.
2. L'articolo 37**bis** della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:
 - a) al comma 2:
 - 1) nell'alinea, dopo la parola <<interventi>> sono inserite le seguenti: <<di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione>>;
 - 2) nella lettera a) sono soppresse le parole <<o riqualificare>>;
 - 3) nella lettera c) sono soppresse le parole <<, ove prevista la delocalizzazione,>>;
 - 4) nella lettera e) sono soppresse le parole <<, in caso di delocalizzazione,>>;
 - 5) nella lettera f):
 - 5.1) sono soppresse le parole <<in conformità al comma 3 dell'articolo 8>>;
 - 5.2) le parole <<che prevedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<qualora prevedano>>;
 - 6) è soppressa la lettera g-*bis*);
 - b) al comma 3 le parole <<o di ricostruzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di ricostruzione con delocalizzazione>>;
 - c) il comma 3**bis** è abrogato;
 - d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<8. Le misure premiali previste ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli incentivi volumetrici previsti da altre disposizioni di legge>>.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. L'articolo 2, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è così modificato:
 - a) nell'alinea, le parole <<nonché in deroga alle misure di salvaguardia definite dall'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 s.m. e i.>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusivamente con riferimento ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati>>;
 - b) dopo la lettera h-*bis*), sono aggiunte le seguenti:
 - <<h-*ter*) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - h-*quater*) codice civile;
 - h-*quinquies*) legge 24 marzo 1989, n. 122;

h-sexies) Deliberazione del Consiglio Regionale n. 134 del 1 agosto 2016 di approvazione del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica.>>;

2. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) per superficie lorda, la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie>>;

b) nella lettera e), sono soppresse le parole da <<, non>> fino a <<edilizia>>;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e-bis) per volume tecnico, i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico;>>;

d) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

<< f) per altezza lorda, la differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante; per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura>>;

e) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

<< g) per superficie utile, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre>>;

f) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<< h) per centri abitati, le aree così come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", e successiva circolare esplicativa del Ministero dei LL.PP, 29 dicembre 1997, n. 6709/97>>;

g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

<< l) per superficie accessoria, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre; la superficie accessoria può ricomprendere, a titolo esemplificativo:

- 1) i portici e le gallerie pedonali;
- 2) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- 3) le tettoie con profondità superiore a metri 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a metri 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- 4) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo

piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;

5) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a metri 1,80 ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;

6) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

7) gli spazi o i locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

8) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi; gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;>>;

h) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

<<n) per pertinenza, area o opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria>>;

i) dopo la lettera n-ter) sono aggiunte le seguenti:

<<n-quater) per dotazioni territoriali, le infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale, previste dalla legge o dallo strumento urbanistico;

n-quinquies) per edifici circostanti ex DM n. 1444/68, quelli che si trovano intorno all'area oggetto d'intervento;>>.

3. L'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) nel comma 1, lettera a):

1) dopo la parola <<lorda>> sono aggiunte le seguenti:

<<,incrementata della superficie accessoria,>>;

2) sono soppresse le parole da <<Sono>> fino a <<edilizia>>;

b) nel comma 1, lettera b):

1) dopo la parola <<lorda>> sono aggiunte le seguenti:

<<,incrementata della superficie accessoria,>>;

2) sono soppresse le parole da <<Sono>> fino a <<380/01>>;

c) nel comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) su edifici ubicati all'interno dei centri abitati di cui

all'art. 3, comma 1, lettera h), in deroga secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, nonché, previa verifica delle dotazioni territoriali di cui alla lettera n-*quater*) dell'articolo 3, su edifici ubicati fuori dai centri abitati; sono consentite, altresì, la variazione del numero delle unità immobiliari e la variazione della destinazione d'uso tra le categorie residenziale, turistico ricettiva, produttiva e direzionale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso degli edifici ubicati all'interno dei centri abitati, nonché attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo II del medesimo DPR nel caso degli edifici ubicati fuori dai centri abitati;>>;

d) nel comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<< a-*bis*) per gli interventi realizzati su immobili di proprietà pubblica, l'utilizzo di tecniche e modalità costruttive sostenibili attestate dalla certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile)>>;

e) nella lettera k) le parole <<d.p.r.59/09>> sono sostituite dalle seguenti: <<Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,>>;

4. L'articolo 4*bis* della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) nella rubrica sono soppresse le parole <<e l'efficienza energetica>>;

b) nel comma 1, dopo le parole <<lorda esistente>> sono aggiunte le seguenti: <<, incrementate di quella accessoria>>;

c) il comma 2 è abrogato.

5. L'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) nel comma 2:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) su edifici ubicati all'interno dei centri abitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), in deroga secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, nonché, previa verifica delle dotazioni territoriali di cui alla lettera n-*quater*) dell'articolo 3, su edifici ubicati fuori dai centri abitati; è consentita la variazione della destinazione d'uso tra le categorie residenziale, turistico ricettiva, produttiva e direzionale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso degli edifici ubicati all'interno dei centri abitati, nonché attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo II del medesimo DPR nel caso degli edifici

ubicati fuori dai centri abitati;>>;

b) nel comma 3 la parola <<lorda>> è sostituita dalla seguente: <<utile>>, e la parola <<60>> è sostituita dalla seguente: <<38>>;

c) nel comma 4, alla lettera a-bis), le parole <<nel rispetto della l.r. 41/2011 e del relativo regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<attestate dalla certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile);>>;

d) il comma 4ter è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Gli incentivi previsti dalla presente legge possono essere concessi per la stessa struttura, o unità immobiliare, una sola volta.>>;

b) il comma 8bis è abrogato.

7. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è inserito il seguente:

<<Art. 6bis

(Incentivi per gli interventi muniti
di certificato di sostenibilità ambientale)

1. Agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 per i quali sia stata effettuata la certificazione di sostenibilità degli edifici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), si applicano gli incentivi di cui all'articolo 12 della medesima legge.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti dalla presente legge.>>;

8. Nell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, le parole <<centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno 2019>>.

9. L'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, le amministrazioni comunali individuano le aree urbane degradate, applicando la procedura riportata nel bando allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015). In tali aree la trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla

dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al DM n. 1444/1968.>>;

b) nel comma 3 le parole da <<pubblici>> fino a <<19/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<pubblici e privati, purché sia garantito il consumo di suolo zero, i comuni abbiano provveduto a redigere il relativo "piano di rottamazione" previsto dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, e, nel caso di interventi che riguardino edilizia privata, l'amministrazione comunale approvi, con delibera del consiglio, un progetto di trasformazione urbanistica presentato dal proponente>>;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<7. Per gli interventi di cui al presente articolo è, altresì, obbligatorio:

a) l'utilizzo di tecniche e modalità costruttive sostenibili attestate dalla certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile);

b) il conseguimento dell'adeguamento sismico degli edifici, ai sensi della normativa vigente.

8. Gli interventi previsti al presente articolo sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.>>.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 41)

1. La legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), è così modificata:

a) all'articolo 9, nel comma 2, dopo la parola << pubblico>> sono aggiunte le seguenti: <<, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge e nel disciplinare di cui all'articolo 10>>;

b) all'articolo 10, nel comma 2, le parole da <<a definire>> fino a <<previsti>> sono sostituite dalle seguenti: <<e a stabilire le soglie minime di punteggio di prestazione dell'edificio al di sotto delle quali non è possibile il rilascio del certificato di cui all'articolo 9 e l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 12>>;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: <<I comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, prevedono i seguenti incentivi in funzione del punteggio di prestazione dell'edificio, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c), come attribuito nella certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9, e nel rispetto delle soglie minime di cui all'articolo

10, comma 2:>>;

1.2) nella lettera a) sono soppresse le parole da <<, a seconda>> fino a <<attuazione>>;

1.3) la lettera c) è soppresa;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1bis. Gli interventi di edilizia sostenibile beneficiano, in funzione del punteggio di prestazione dell'edificio, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c), come attribuito nella certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9, e nel rispetto delle soglie minime di cui all'articolo 10, comma 2, di un incremento, fino ad un massimo del dieci per cento, del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge. Tale volume è da intendersi al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 *sexies* della legge 17 agosto 1942, n.1150 (legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni. Tale incremento non costituisce variante agli strumenti urbanistici generali.>>;

d) all'articolo 18, nel comma 1 è soppresa la lettera c).

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47)

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019), le parole <<entro la data prevista per la conclusione dei lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2018>>.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. I comuni possono adottare la deliberazione di all'articolo 6, comma 8, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).



Disegno di Legge: Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2010, n. 21, 4 novembre 2011, n. 41, 16 aprile 2002, n. 19 e 21 dicembre 2018, n. 47."

RELAZIONE
ai sensi dell'art.39 dello Statuto regionale

La legge regionale n. 21/2010 recante "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" rappresenta lo strumento con cui la Regione Calabria, nell'intento di stimolare il rilancio dell'economia, ha inteso dotarsi di norme atte a dare impulso all'attività edilizia.

Questo progetto di legge mira a chiarire e a definire alcuni aspetti e vincoli relativi all'applicabilità della L.R. n.21/2010 "Piano Casa" e a risolvere incoerenze e discrasie con la L.R. n. 41/2011 "Norme per l'abitare sostenibile" e con la legge Urbanistica n. 19/2002.

Nell'art. 1 si eliminano alcuni refusi presenti nell'art. 37 bis (Programmi di bonifica urbanistica-edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie) della legge urbanistica n. 19/2002: la premialità volumetrica è concessa solo nel caso di demolizione e ricostruzione in altra area previo rilascio del permesso a costruire, e risolve le criticità dovute alla sovrapposizione con le disposizioni contenute nella L.R. n. 21/2010.

L'articolo 2 chiarisce con riferimento alla L.R. n. 21/2010 il concetto di deroga, fornisce una definizione precisa per i principali termini utilizzati, specifica alcuni requisiti necessari per la realizzazione degli interventi che intendono usufruire degli incentivi volumetrici previsti dal Piano Casa: sono specificate le norme rispetto alle quali non si può derogare, sono fornite le definizioni dei principali termini utilizzati, sono definite le caratteristiche dei locali e degli ambienti che concorrono nel computo della volumetria esistente e gli ambiti in cui è consentito il cambio di destinazione d'uso. Si consente di creare, sfruttando l'incremento di volumetria, nuove unità abitative con superficie utile di almeno 38 mq. Nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti si concede un premio volumetrico agli interventi che consentano il recupero di edifici pubblici e privati in aree urbane degradate (per come definite dalla normativa nazionale), con consumo di suolo zero, vincolato all'approvazione di un apposito piano da parte del comune e alla realizzazione di una quota di edilizia sociale.

Nell'art. 3 si rendono coerenti gli incentivi volumetrici previsti dalla legge regionale n. 41/2011 con le disposizioni del Piano Casa. Per ottenere gli incentivi volumetrici previsti dal Piano Casa la valutazione di sostenibilità è sempre obbligatoria, con punteggio almeno pari a 1, per gli interventi di demolizione e ricostruzione; nel caso di ampliamenti è obbligatoria per edifici pubblici e facoltativa per operatori privati. Per ottenere l'incentivo volumetrico aggiuntivo del 10% è necessario superare le soglie di punteggio stabilite. La gradazione dell'incentivo (cioè il premio volumetrico intermedio tra lo 0 e il 10% all'aumentare del punteggio di sostenibilità) è demandata a un regolamento comunale.

L'art. 4 modifica la legge n. 47/2018, introducendo un termine uniforme e univoco per l'invio delle richieste di proroga per l'ultimazione degli interventi previsti.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

Art.1: apporta le seguenti modifiche alla L.R. n. 19/2002:

- il comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) eliminando un limite temporale per adozione di provvedimenti;

nel comma 2:

- le lettere a) e b) modificano rispettivamente il comma 2 e il comma 3, per eliminare situazioni di rischio dovute all'area di sedime originaria della costruzione, precisando che l'incentivo volumetrico per gli interventi di demolizione e ricostruzione è concesso solo nel caso di delocalizzazione e quindi ricostruzione in altra area;

- la lettera c) abroga il comma 3bis in quanto si ritiene che il reperimento di aree da destinare all'edilizia sociale sia riconducibile alle procedure ordinarie previste dalle norme di riferimento;

- la lettera d) aggiunge il comma 8 per chiarire la non cumulabilità degli incentivi previsti al

medesimo articolo con quelli concessi da altre disposizioni di legge.

Art. 2: apporta le seguenti modifiche alla L.R.21/2010:

Il **comma 1** introduce le seguenti modifiche nell'articolo 2 comma 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21:

- lettera a): considerato che la natura derogatoria e temporanea della Legge, implica una stretta interpretazione delle sue norme, senza interpretazioni estensive che potrebbero condurre a stravolgere l'ordinata pianificazione del territorio (CdS, Sez IV, sent. n. 1153/2016..etc), sono stati esplicitati i casi di deroga e le disposizioni normative nazionali e regionali fatte salve negli interventi previsti dalla presente legge

- la lettera da b) elenca le disposizioni normative non derogabili ed esattamente il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", il Codice Civile, la Legge 24 marzo 1989, n. 122 "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale" ed il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 134 del 01 agosto 2016.

Il comma 2

- con le lettere da a) a k), modifica l'art. 3 comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, al fine di assicurare una corretta applicazione della norma, e introducono le specifiche definizioni uniformi approvate con DGR 642 del 21 dicembre 2017, recante disposizioni per il recepimento ed approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), quale presa d'atto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre. Tali definizioni, prevalenti sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, difatti, hanno trovato immediata applicazione nel territorio della Regione, già a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURC della delibera di approvazione (BURC n. 23 del 19.02.2018).

In particolare la lettera f) modifica la lettera h) dell'art. 3 comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21. Al fine di mettere il più possibile in coerenza la presente legge con la vigente disciplina regionale in materia urbanistica, attualmente recante disposizioni di salvaguardia stringenti nell'ambito delle aree non antropizzate e non urbanizzate, si è ritenuto modificare la definizione di area urbanizzata, intesa semplicemente quale area dotata di opere di urbanizzazione primaria e servizi a rete essenziali, con quella di centro abitato secondo le disposizioni di cui all'art. 3 c.1 p.8 del D.Lgs n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successiva circolare esplicativa del Ministero dei LL.PP, 29 dicembre 1997, n. 6709/97.

Il **comma 3** introduce le seguenti modifiche:

- la lettera a) modifica l'art. 4 comma 1, lettera a) aggiungendo dopo le parole <<superficie lorda >> le seguenti <<incrementata della superficie accessoria >>. La superficie lorda è utilizzata per il calcolo degli incentivi volumetrici. La modifica della definizione di superficie lorda ha portato a escludere da quest'ultima una serie di ambienti che sono più propriamente da includere nella superficie accessoria. La modifica ha il fine di ripristinare le superfici accessorie nel calcolo degli incentivi. È espunto un paragrafo poi introdotto nel comma 2 lettera b);

- la lettera b) modifica l'art. 4 comma 1, lettera b) aggiungendo dopo le parole <<superficie lorda >> le seguenti <<incrementata della superficie accessoria >> ed espunge un paragrafo poi introdotto nel comma 2 lettera b). Come per la precedente, la motivazione della modifica è di tener conto della nuova definizione di superficie lorda;

- la lettera c) modifica l'art. 4, comma 2 lettera b) facendo riferimento alla nuova definizione di centro abitato introdotta nei commi precedenti e definisce le condizioni necessarie per aumentare il numero unità immobiliari e per effettuare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile;

- la lettera d) nell'art. 4 aggiunge la lettera *abis*) al comma 3 che precisa l'obbligatorietà della certificazione di sostenibilità ambientale per gli interventi che beneficiano degli incentivi della L.R. n. 21/2010;

- la lettera e) nell'art. 4 modifica la lettera k) del comma 3, sostituendo i termini <<d.p.r.59/09>>

con: <<Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,>> essendo intervenute modifiche normative a livello nazionale.

Il comma 4 introduce le seguenti modifiche:

modifica l'art. 4*bis* abrogando il comma 2, relativo agli incentivi volumetrici associati alla sostenibilità ambientale, in quanto per questi ultimi si rimanda alla L.R. n. 41/2011 e sopprimendo le parole <<e l'efficienza energetica>> nella rubrica, poiché a seguito delle modifiche proposte con la presente legge, l'articolo non interviene più sul tema; si rimanda inoltre alla nuova definizione di superficie lorda;

Il comma 5 modifica l'articolo 5:

- le lettere a) e b) intervengono sulle lettere b) e c) del comma 2 introducendo le modifiche necessarie per rendere coerente il testo con la nuova definizione di centro abitato introdotta nei commi precedenti e definisce le condizioni necessarie per aumentare il numero unità immobiliari e per effettuare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
- la lettera c) modifica il comma 3 stabilendo, come soglia minima per la realizzazione di nuove unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, il parametro dettato dal D.M. 5 luglio 1975 s.m.i. per gli alloggi destinati a 2 persone;
- la lettera d) interviene sul comma 4, lettera *abis*) dove, per maggiore chiarezza, le parole <<nel rispetto della l.r. 41/2011 e del relativo regolamento>> sono sostituite con: <<attestate dalla certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile);>>
- la lettera e) abroga il comma 4*ter* in quanto per gli incentivi volumetrici legati alla sostenibilità ambientale si rimanda alla L.R. n. 41/2011;

Il comma 6 modifica l'articolo 6, comma 1 precisando, nella lettera a), che la singola struttura o unità immobiliare può beneficiare degli incentivi della legge una sola volta e abrogando, con la lettera b), il comma 8*bis*, in quanto i limiti temporali per la realizzazione delle procedure citate sono contenuti nella norma transitoria di cui all'art. 5 della presente;

Il comma 7 aggiunge l'art. 6*bis* con cui si stabilisce che gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 possono beneficiare degli incentivi di cui alla L.R. n. 41/2011 (Abitare sostenibile) integrando così la normativa sugli incentivi volumetrici legati alla sostenibilità ambientale degli edifici;

Il comma 8 modifica l'art. 7 al comma 4, prorogando il termine per l'approvazione del regolamento del Fascicolo del Fabbricato;

Il comma 9 al fine di incentivare il recupero delle aree urbane degradate, modifica l'art. 8 restringendone l'applicazione ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ed estendendo la misura agli edifici privati, a condizione che vengano rispettati i seguenti vincoli: il principio di "consumo di suolo zero", si consegua la certificazione di sostenibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 41/2011, sia conseguito l'adeguamento sismico degli edifici e il consiglio comunale approvi un progetto di trasformazione urbanistica presentato dal proponente.

Art.3: in un unico comma apporta le seguenti modifiche alla L.R. 41/2011:

- la lettera a) aggiunge, per maggiore chiarezza, un periodo nel comma 2 dell'articolo 9, specificando che le modalità stabilite per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale sono riportate nel regolamento di attuazione e nel disciplinare tecnico;
- la lettera b) modifica, per maggiore chiarezza, il comma 2 dell'articolo 10, demandando al disciplinare tecnico la definizione delle soglie minime di punteggio di prestazione dell'edificio al di sotto delle quali non è possibile il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e l'accesso agli incentivi elencati negli articoli successivi;
- la lettera c) modifica l'articolo 12 concedendo un incremento volumetrico del dieci per cento agli interventi di edilizia sostenibile per i quali sia certificato un punteggio superiore alle soglie stabilite nel disciplinare e lasciando ai Comuni la facoltà di ridurre gli oneri (di urbanizzazione e costo di costruzione) e le imposte comunali sugli immobili;
- la lettera d), modifica il comma 1 dell'art. 18 sopprimendo la lettera c) e così eliminando la delega alla Giunta regionale per la definizione di criteri, tempi e modalità di attribuzione degli incentivi previsti dalla legge, in quanto ridondante rispetto a quanto previsto alle lettere precedenti.

Art.4: modifica il comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 47/2018, sostituendo le parole <<entro la data prevista per la conclusione dei lavori>> con: <<entro il 31 dicembre 2018>>, in modo da fissare per tutti i casi previsti una scadenza univoca e uniforme.

Art.5: introduce una norma transitoria con un limite di tempo per adottare i provvedimenti riportati all'articolo 6, comma 8, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21

Artt. 6 e 7: riguardano l'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Modifiche alle leggi regionali 16 aprile 2002, n. 19, 11 agosto 2010, n. 21, 4 novembre 2011, n. 41, e 21 dicembre 2018, n. 47"

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La legge regionale n. 21/2010 recante "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" rappresenta lo strumento con cui la Regione Calabria, nell'intento di stimolare il rilancio dell'economia, ha inteso dotarsi di norme atte a dare impulso all'attività edilizia.

La proposta di legge mira a chiarire e a definire alcuni aspetti e vincoli relativi all'applicabilità della L.R. n.21/2010 "Piano Casa" e a risolvere incoerenze e discrasie con la L.R. n. 41/2011 "Norme per l'abitare sostenibile" e con la legge Urbanistica n. 19/2002. La proposta di legge è composta da 7 articoli.

L'art.1 interviene sulla L.U. della Calabria n.19/2002 eliminando alcuni refusi presenti nell'art. 37 bis (Programmi di bonifica urbanistica-edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie) della legge urbanistica n. 19/2002: la premialità volumetrica è concessa solo nel caso di demolizione e ricostruzione in altra area previo rilascio del permesso a costruire, e risolve le criticità dovute alla sovrapposizione con le disposizioni contenute nella L.R. n. 21/2010.

L'art. 2 introduce, nel Piano Casa (L.R. n. 21/2010), le specifiche definizioni uniformi approvate con DGR 642 del 21 dicembre 2017, che recepisce quelle riportate nell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. Chiarisce, inoltre, per la realizzazione degli interventi che intendono usufruire degli incentivi volumetrici previsti dal Piano Casa, le caratteristiche dei locali e degli ambienti che concorrono nel computo della volumetria esistente e gli ambiti in cui è consentito il cambio di destinazione d'uso. Si consente di creare, sfruttando l'incremento di volumetria, nuove unità abitative con superficie utile di almeno 38 mq. Nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti si concede un premio volumetrico agli interventi che consentano il recupero di edifici pubblici e privati in aree urbane degradate (per come definite dalla normativa nazionale), con consumo di suolo zero, vincolato all'approvazione di un apposito piano da parte del comune e alla realizzazione di una quota di edilizia sociale.

Con l'art. 3 si rendono coerenti gli incentivi volumetrici previsti dalla legge regionale n. 41/2011 con le disposizioni del Piano Casa. Per ottenere gli incentivi volumetrici previsti dal Piano Casa la valutazione di sostenibilità è sempre obbligatoria, con punteggio almeno pari a 1, per gli interventi di demolizione e

ricostruzione; nel caso di ampliamenti è obbligatoria per edifici pubblici e facoltativa per operatori privati. Per ottenere l'incentivo volumetrico aggiuntivo del 10% è necessario superare le soglie di punteggio stabilite. La gradazione dell'incentivo (cioè il premio volumetrico intermedio tra lo 0 e il 10% all'aumentare del punteggio di sostenibilità) è demandata a un regolamento comunale.

L'art. 4 modifica la legge n. 47/2018, introducendo un termine assoluto per l'invio delle richieste di proroga per l'ultimazione degli interventi previsti.

L'articolo 5 introduce una norma transitoria che consente ai comuni sessanta giorni per adottare la delibera di cui all'art. 6, comma 8, lettera b) della L.R. 21/2010.

Gli artt. 6 e 7 stabiliscono, rispettivamente, l'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

b) Inquadramento.

La Legge Regionale denominata Piano Casa, approvata per la prima volta nel 2010, intende promuovere e dare nuovo impulso al settore edilizio, pubblico e privato, estremamente provato dalla crisi economica di questi ultimi anni. Le successive proroghe negli anni hanno puntato a rendere la legge e gli interventi beneficiari delle agevolazioni maggiormente coerenti e aderenti al contesto tecnico-economico e sociale della nostra Regione. Nel 2016 è stata introdotta la possibilità di ottenere incentivi volumetrici aggiuntivi per gli interventi volti all'adeguamento sismico delle strutture alla normativa vigente e realizzati secondo i criteri di sostenibilità contenuti nelle norme regionali. La presente proposta perfeziona questo percorso eliminando incoerenze e discrasie esistenti con altri testi di legge e definendo con maggiore precisione gli interventi agevolati nelle aree urbane degradate.

c) Fruitori della proposta.

La presente proposta di legge, operando delle modifiche sul "Piano Casa" e su norme ad esso correlate è rivolta a:

1. Operatori pubblici e privati proprietari di immobili collocati al di fuori dei centri storici che intendono effettuare interventi di ristrutturazione/ampliamento o demolizione e ricostruzione.
2. Operatori pubblici e privati proprietari di immobili inutilizzati o in stato di degrado, che intendono recuperarli attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica;

d) Oneri finanziari

La proposta di legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica e specificatamente ai seguenti artt.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1 – Comma 1	(Abroga il comma dell'art. 37 della L.R. 19/2002. Non produce spese).
Art. 1 – Comma 2 – Lettere a) e b)	(Chiarisce le modalità e i requisiti per l'attribuzione dell'incentivo in caso di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione. Non produce spese)
Art. 1 – Comma 2 – Lettere c)	(Elimina un comma dell'art. 37bis della L.R. 19/2002 in quanto già normato in altro articolo. Non produce spese).

Art. 1 – Comma 2 – Lettere d)	(Stabilisce la non cumulabilità degli incentivi. Non produce spese).
Art. 2 – Comma 1	(Precisa il concetto di "Deroga". Non produce nuove spese)
Art. 2 – Comma 2	(Recepisce le Definizioni Uniformi di cui alla DGR 642/2017. Non produce nuove spese)
Art. 2 – Comma 3 - Lettere a) e b)	(Stabilisce che il riferimento per il calcolo degli incentivi sia la somma di superficie lorda e superfici accessorie. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 3 - Lettera c)	(Specifica che fuori dai centri abitati gli interventi sono ammessi previa verifica delle dotazioni territoriali. Non produce spese)
Art. 2 - Comma 3 - Lettera d)	(Stabilisce l'obbligatorietà della certificazione di sostenibilità per edifici pubblici. Non produce nuove spese)
Art. 2 - Comma 3 - Lettera e)	(Aggiorna i riferimenti normativi. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 4 – Lettera a)	(Modifica la rubrica. Non produce nuove spese)
Art. 2 - Comma 4 – Lettera b)	(Stabilisce che il riferimento per il calcolo degli incentivi sia la somma di superficie lorda e superfici accessorie. Non produce spese).
Art. 2 - Comma 4 – Lettera c)	(Abroga un articolo ridondante. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 5 – Lettera a), p.to 1	(Abroga una lettera per coerenza con le definizioni introdotte. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 5 – Lettera a), p.to 2	(Specifica che fuori dai centri abitati gli interventi sono ammessi previa verifica delle dotazioni territoriali. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 5 – Lettera b)	(Modifica la dimensione minima per le nuove unità abitative. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 5 – Lettera c)	(Chiarisce i riferimenti normativi per la certificazione di sostenibilità. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 5 – Lettera d)	(Abroga un comma ridondante. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 6 – Lettera a)	(Precisa che l'incentivo può essere concesso una sola volta. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 6 – Lettera b)	(Abroga un comma in quanto disciplinato dalla norma transitoria. Non produce spese)
Art. 2 – Comma 7	(specifica a quali interventi si applicano gli incentivi per la sostenibilità. Non produce spese).
Art. 2 – Comma 8	(Modifica la scadenza per l'introduzione del fascicolo del fabbricato. Non produce spese).
Art. 2 – Comma 9	(Definisce vincoli e criteri per l'applicazione degli incentivi nelle aree urbane degradate. Non produce spese).
Art. 3 – Comma 1 – Lettere a) e b)	(Demanda a disciplinare e regolamento della L.R. 41/2011 la definizione di soglie e procedure per gli incentivi legati alla sostenibilità. Non produce nuove spese).
Art. 3 – Comma 1 – Lettera c)	(Chiarisce la tipologia di incentivi concedibili con la L.R. 41/2011. Non produce spese).
Art. 3 – Comma 1 – Lettera d)	(Elimina un periodo ridondante. Non produce nuove spese)
Art. 4	(Fissa scadenza univoca e uniforme per gli interventi di cui alla L.R. 47/2018, art. 15. Non produce spese)
Art. 5	(Norma transitoria che stabilisce un limite temporale per l'adozione da parte dei comuni della deliberazione di cui all'art. 6 della L.R. 21/2010).
Art. 6	(Clausola di invarianza finanziaria. Non produce spese)
Art. 7	(Entrata in vigore. Non produce spese)

Totale euro 00,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

f) Aspetti procedurali/organizzativi.

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già in atto. La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Anno _____
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____


2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"


IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Tarsia)



Il Dirigente del Settore

IL DIRIGENTE

(Ing. Giuseppe Iritano)



Il Direttore Generale

Il Dirigente Generale

Dott. Ing. Domenico Pallaro



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI
Dirigente Generale
Arch. Domenicantonio Schlava



IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

